



Sentenza

n. 82/2026

g. 30940

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Vito **TENORE**

Presidente

Pia **MANNI**

Giudice- relatore

Laura **DE RENTIIS**

Giudice

ha emesso la seguente:

SENTENZA

sulla richiesta di rito abbreviato presentata, ai sensi dell'art. 130 del Codice della giustizia contabile nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **30940** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 3.9.2025 nei confronti del sig.:

TICALI Isidoro, nato a Palermo (PA) il 26.04.1964, residente in Palermo, Viale Michelangelo nr. 200 – Scala C – Interno 16, C.F. TCLSDR64D26G273A, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'avv. Flaminio Maffettini, con studio in Bergamo, Via G. Garibaldi n. 9/C, (PEC: avvflaminiomaffettini@bergamo.pecavvocati.it) e l'avv. Gian Carlo Soave, con studio in Genova, via Palestro 2/7 (pec: studiolegalesoave@pec.legassinfo.it) per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta.

VISTA la richiesta di rito abbreviato presentata dal convenuto

Ticali Isidoro nella comparsa di risposta depositata in data 28.1.2026, ai sensi dell'art. 130 del Codice della giustizia contabile;

VISTO il previo parere favorevole reso in data 28.1.2026 dalla Procura Regionale;

VISTO il decreto n. 4 del 23.2.2026 di questa Sezione con il quale è stata accolta l'istanza di rito abbreviato presentata dal convenuto e fissata l'udienza del 6.5.2026 ai fini della definizione del giudizio;

VISTA la documentazione contabile depositata dal convenuto;

UDITI nell'udienza camerale del 6.5.2026, con l'assistenza del Segretario Irene Laganà, il rappresentante del Pubblico Ministero Valentina Papa e l'avv. Fabio Ferrara per delega dell'avv. Gian Carlo Soave per il convenuto Ticali Isidoro, omessa la relazione con il consenso delle parti.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 3.9.2025 e ritualmente notificato, la Procura Regionale ha citato in giudizio Plutino Giuseppe e Ticali Isidoro, all'epoca dei fatti medici in servizio presso l'Ospedale Bolognini di Seriate per ottenere il risarcimento di un danno indiretto di € 135.225,60 in favore della ASST Bergamo Est, per asserita *malpractice* medica.

La *notitia damni* è costituita da una segnalazione dell'ente danneggiato in seguito alla quale la Procura ha svolto indagini

tramite le quali è stato accertato quanto segue.

In data 23.03.2015 ore 10,20 il sig. Belotti Roberto, allora diciottenne, si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale Bolognini di Seriate lamentando un calo della vista nell'occhio sinistro. Ivi veniva visitato dal dott. Plutino Giuseppe, il quale confermava il calo del visus (visus OS =1/10), poneva diagnosi di corioretinopatia sierosa centrale (CRSC) e prescriveva la correlata terapia (Trusopt e Indom collirio). Il paziente veniva dimesso alle ore 11,07. Nel verbale di pronto soccorso veniva riportato "*farà FAG (fluorangiografia retinica, ndr) domani*". Non risulta che l'esame sia stato eseguito. In data 31.3.2015, sempre su prescrizione del dott. Plutino del 23.3.2015, il sig. Belotti si sottoponeva ad un esame tomografico ottico (OCT) che veniva eseguito dal dottor Isidoro Ticali, il quale confermava la diagnosi di distacco sieroso centrale. In data 7.8.2015 il sig. Belotti, non avendo riscontrato miglioramenti, si recava presso l'Istituto clinico San Rocco di Ome, dove gli veniva diagnosticato OS distacco retinico secondario a rottura gigante nel settore inferiore. Quindi, in data 31.8.2015 il sig. Belotti veniva sottoposto ad intervento di piombaggio con criotrattamento presso l'ospedale Sant'Anna di Brescia.

In data 1.6.2016 il sig. Belotti diffidava l'Ospedale Bolognini al risarcimento dei danni subiti per l'errata diagnosi all'occhio sinistro (distacco retinico) e mancato tempestivo intervento chirurgico, che aveva provocato una riduzione visiva valutata dal

dott. Tullio Perrucchini di Bergamo, specialista in Oftalmologia, nella misura del 20% più 5,6% per la riduzione perimetrica. Valutate le relazioni medico-legali dei periti incaricati dalla compagnia assicurativa e informati ai sensi dell'art. 13 della L. 24/2017 i sanitari coinvolti dell'avvio delle trattative, il Comitato di Valutazione Sinistri esprimeva parere favorevole per la definizione della controversia con una transazione per € 135.225,60 onnicomprensivi versati con bonifico del 19.07.2019. Il danno restava a carico integrale dell'ente in quanto la polizza assicurativa stipulata con la Compagnia XL Insurance Company copriva solo i sinistri il cui risarcimento era maggiore di € 250.000,00 individuato quale "Self Insured Retention – SIR".

Il 7.2.2024 l'azienda ospedaliera costituiva in mora i sanitari.

La Procura acquisiva il parere dell'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute in Roma (U.M.L.) e notificava a Plutino Giuseppe e Ticali Isidoro l'invito a dedurre. I presunti responsabili depositavano le controdeduzioni e Plutino Giuseppe chiedeva l'audizione personale che si svolgeva il 21.5.2025.

Viste le difese dei presunti responsabili la Procura chiedeva chiarimenti all'U.M.L.

Esaminata la relazione integrativa del predetto Ufficio Medico Legale e non ritenendo le controdeduzioni idonee a superare i motivi di addebito, la Procura ha depositato l'atto di citazione chiedendo di condannare i convenuti a risarcire alla ASST

Bergamo Est la somma di € 135.225,60, da ripartirsi in parti uguali tra di loro.

Ticali Isidoro si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.1.2026 con il patrocinio degli avvocati Flaminio Maffettini e Gian Carlo Soave. Il convenuto ha chiesto, preliminarmente, di essere ammesso al rito abbreviato con il versamento della somma di € 23.664,48, pari al 35% dell'importo addebitatogli in atto di citazione, allegando il parere favorevole della Procura.

Per il caso di mancata ammissione al rito abbreviato il convenuto ha formulato le difese, eccependo la prescrizione e la decadenza della domanda e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda o, in subordine, la riduzione del danno.

Con decreto n. 4 del 23.2.2026 la Sezione ha ammesso il convenuto al rito abbreviato, determinando la somma dovuta in € 23.664,48 in favore della dell'ASST Bergamo Est fissando il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione del provvedimento per il versamento in unica soluzione della somma dovuta, con onere di tempestivo deposito della documentazione attestante l'avvenuto pagamento e l'attestazione dell'Amministrazione dell'avvenuto incasso della somma dovuta, riservando al definitivo la statuizione sulle spese.

In data 25.3.2026 il convenuto ha depositato copia del bonifico effettuati in data 19.3.2026 per l'importo complessivo di € 23.664,48 a favore dell'Amministrazione e in data 21.4.2026 ha

depositato la reversale di incasso emessa dalla ASST Bergamo Est.

Nell'udienza camerale del 6.5.2026, omessa la relazione con il consenso delle parti, il Pubblico Ministero, preso atto dell'avvenuto pagamento, ha chiesto di dichiarare estinto il processo e l'avv. Fabio Ferrara si è associato alle richieste del P.M.

Considerato in

DIRITTO

L'art. 130 CGC ha introdotto, nel processo di responsabilità amministrativo contabile, il rito abbreviato, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire all'erario l'incameramento certo ed immediato delle somme risarcitorie. La norma stabilisce così che: *“il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione”* (comma 1). Stabilisce, poi, la norma che: *“Il collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e della entità del danno”* (comma 6). In caso di accoglimento della richiesta: *“il collegio determina*

la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata" (comma 7). Il collegio, quindi: "definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese" (comma 8). La sentenza non è impugnabile (comma 9).

Nella specie, all'udienza camerale odierna, il P.M. nulla ha eccepito in merito all'adempimento degli obblighi di legge e di quelli contenuti nel decreto n. 4/2026 da parte del convenuto.

Il convenuto ha, infatti, provato l'avvenuto pagamento in unica soluzione e nel termine della somma determinata nel decreto suddetto, tramite la produzione della copia del bonifico effettuato in data 19.3.2026 a favore dell'Amministrazione per l'importo complessivo dovuto e la contabile emessa dall'Amministrazione che attesta l'avvenuto incasso della somma.

Il Collegio, preso atto dell'avvenuto pagamento, deve procedere alla definizione del giudizio ai sensi del sopracitato art. 130 CGC.

In base a quanto esplicitamente previsto dall'art. 130, comma 8, CGC, il Collegio deve provvedere anche sulle spese di giudizio. La norma, infatti, non consente, diversamente da quanto previsto per i casi di estinzione del giudizio previsti dall'art. 111 CGC, che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno sostenute; nemmeno è possibile dichiarare che non vi sia luogo a pronuncia sulle spese, come è previsto dall'art. 110 CGC nel

	caso di rinuncia agli atti del processo.	
	Non sussistono infine, nella specie, i presupposti per la	
	compensazione delle spese previsti dall'art. 31, comma 3, CGC.	
	Sul punto, appare condivisibile l'orientamento, già fatto proprio	
	da questa Sezione, secondo cui occorre fare ricorso al principio	
	della soccombenza virtuale (in tal senso, si veda Sezione terza	
	centrale d'appello, n. 104/2018).	
	In ossequio a tale principio, le spese di lite, liquidate come in	
	dispositivo, sono da porre a carico del convenuto, in quanto dagli	
	elementi probatori in atti risulta con sufficiente evidenza la sua	
	responsabilità per l'illecito ascritto.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione	
	Lombardia, in composizione collegiale, definitivamente	
	pronunciando:	
	DICHIARA definito il giudizio n. 30940 instaurato nei confronti	
	di Ticali Isidoro ai sensi dell'art. 130, comma 8, del Codice di	
	Giustizia Contabile;	
	CONDANNA Ticali Isidoro al pagamento delle spese di giudizio	
	che si liquidano in € 93,10 (novantatrè/10).	
	Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno	
	6.5.2026.	
	Il Giudice estensore	Il Presidente
	(Pia Manni)	(Vito Tenore)
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	8	

Depositata in Segreteria il 12/05/2026

Il Direttore di Segreteria

(dott. Salvatore Carvelli)